



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

Roma, 08 ottobre 2021  
Prot. 2021/103

Ai soci  
Alle Sedi territoriali  
Ai componenti  
Consiglio di Presidenza ANEC  
Alle Presidenze ACEC e FICE  
Loro Sedi

**Oggetto:** Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative

Il Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2021 ha approvato il Decreto Legge "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali."

Il decreto definisce all'**art. 1** le modificazioni al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, in termini di **capienza delle sale di spettacolo all'interno delle zone bianche.**

Il comma 1 dell'art. 5 del DL 22 aprile 2021 (convertita dalla L. 17 giugno 2021 n.87) è sostituito da quanto segue:

1. **In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in** sale teatrali, sale da concerto, **sale cinematografiche**, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, **sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro**, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, **e l'accesso è**



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

**consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

**In zona bianca, l'accesso agli spettacoli** di cui al primo **periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2, **e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.**

In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, l'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle esigenze di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 tenendo conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi.

Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.”

Restando in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge, al momento si segnala pertanto che:



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**  
**PRESIDENZA NAZIONALE**

- **In zona bianca** la capienza delle sale è la massima autorizzata (100%).  
Decade il distanziamento fra persone non abitualmente conviventi.
- **In zona gialla** la capienza delle sale permane definita dal rispetto del distanziamento di un metro con il limite massimo del 50% della capienza autorizzata.
- **Ogni altra misura finora adottata sulla base dei protocolli esistenti, al momento, non sono soggette ad alcuna modifica, operando pertanto in continuità.**
- **La decorrenza dell'applicazione delle nuove capienze è LUNEDI 11 OTTOBRE 2021.**

In tema di rapporto datore di lavoro – lavoratore in materia di Certificazione verde Covid-19, il nuovo decreto-legge introduce, sempre alla legge 17 giugno 2021 n. 87, l'articolo seguente:

**Art. 9-octies**

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

*1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.”.*

Un cordiale saluto.

Il Direttore Generale

(Simone Gialdini)